

TITOLO I

Ambito di applicazione

Articolo 1.

Il presente Regolamento, nonché le norme in materia contenute nel Regolamento di Polizia Municipale, disciplina l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio della città di Cremona di seguito elencati:

- a) parchi e giardini comunali;
- b) parchi e giardini storici;
- c) alberature stradali, aiuole, verde spartitraffico, fioriere;
- d) spazi di proprietà pubblica, con destinazione a verde o a servizi nel Piano Regolatore Generale affidati in concessione ad associazioni, enti o privati per il loro utilizzo sociale.

TITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 2.

La fruizione e l'uso degli spazi verdi di cui all'art. 1 sono disciplinati dalle disposizioni generali di legge e regolamenti, dalle norme del presente Regolamento e dai provvedimenti di applicazione del medesimo.

Articolo 3.

Le norme del presente Regolamento perseguono il fine di promuovere la funzione sociale, ricreativa e didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, garantendo a tutti gli utenti il godimento senza turbative degli spazi verdi e salvaguardando, nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso.

Articolo 4.

Ai parchi, ai giardini ed in genere a tutti gli spazi verdi disciplinati dal presente Regolamento è dato libero accesso nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve diverse regolamentazioni.

I parchi e i giardini recintati sono aperti al pubblico secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai relativi ingressi.

Il verde pubblico gestito dagli enti od associazioni in regime di convenzione con il Comune è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dal concessionario in ottemperanza a quanto previsto nella convenzione.

Articolo 5.

Nei parchi, nei giardini ed in generale in tutti gli spazi verdi, fatte salve le norme previste dall'art. 27 del Regolamento di Polizia Municipale, è altresì vietato l'accesso e la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione delle categorie di seguito elencate alle quali è consentito il transito esclusivamente sui viali, strade e percorsi interni agli spazi verdi:

- a) motocarrozette per il trasporto di portatori di handicap;
- b) mezzi di soccorso;
- c) mezzi di vigilanza in servizio;
- d) mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e di strutture e manufatti in esso inseriti;
- e) mezzi di proprietà dei residenti, qualora vi siano abitazioni ubicate all'interno dell'area;
- f) mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e di bevande o di intrattenimento, in possesso delle prescritte autorizzazioni;
- g) mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest'ultimo si trovi all'interno dello spazio verde;

h) mezzi destinati al carico/scarico merci, qualora vi siano abitazioni od attività produttive all'interno dell'area.

La violazione delle norme di cui al presente articolo sarà punita con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 3° del regolamento di Polizia Municipale.

Articolo 6.

E' vietato imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica ed i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché far uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione. E' vietato estirpare, tagliare o comunque danneggiare il tappeto erboso e le essenze arboree ed arbustive o scavare il terreno.

La violazione delle norme di cui al presente articolo sarà punita con la sanzione prevista dall'art. 27 comma 3° del regolamento di Polizia Municipale.

Articolo 7.

Le attività consentite all'interno degli spazi verdi non possono svolgersi con l'emissione di suoni d'intensità superiore a quella stabilita dalle norme generali e specifiche in materia a cui si rinvia.

Articolo 8.

Le autorizzazioni di concessioni in uso degli spazi verdi, di cui al presente Regolamento, sono rilasciate su parere della Giunta Comunale, previa relazione tecnica dei competenti Uffici del Settore Lavori Pubblici e/o degli altri Settori interessati.

TITOLO III Spazi a verde

Articolo 9.

Gli spazi a verde vengono per destinazione riservati al riposo, al gioco, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali e/o ricreative.

Articolo 10.

Negli spazi verdi è vietato:

- raccogliere i fiori, i frutti e qualsiasi altra parte della vegetazione;
- asportare la terra;
- rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
- catturare e molestare gli animali selvatici;
- esercitare qualsiasi forma di attività venatoria propedeutica alla caccia;
- appendere agli alberi e agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici, salvo casi autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- versare sul suolo sostanze inquinanti o nocive di qualsiasi tipo;
- introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale od alimentare quelli presenti salvo che negli spazi attrezzati;
- sostare per pic-nic salvo che nelle aree attrezzate ove ciò è consentito con segnalazione in loco;
- campeggiare, pernottare ed accendere fuochi;
- sostare con veicoli a motore;
- effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
- posizionare strutture fisse o mobili, senza le prescritte autorizzazioni;
- piantumare essenze arboree ed arbustive, se non previa autorizzazione.

E' comunque vietato ogni altro comportamento che determini danni all'ambiente.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.

Articolo 11.

La raccolta di esemplari della vegetazione a scopo scientifico o didattico, nonché la raccolta di funghi e di frutti di bosco, è consentita nei modi e nei limiti previsti dalla legge in materia.

Articolo 12.

Ogni qual volta gli spazi a verde saranno oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari verranno interdetti al pubblico previo avviso.

Articolo 13.

Nelle aree a verde è vietato calpestare i tappeti erbosi qualora il divieto sia segnalato in loco.

TITOLO IV

Acque

Articolo 14.

Nelle acque di stagni, canali, rogge, fontane e zone umide all'interno degli spazi di cui all'art. 1, con esclusione delle acque pubbliche, sono vietate:

- la pesca, tranne dove sia espressamente consentita;
- la balneazione tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica;
- l'uso di natanti, tranne ove sia espressamente consentita con apposita segnaletica e con l'esclusione dei mezzi di servizio;
- l'ostruzione e la deviazione delle acque;
- l'alterazione delle acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo, compresi i piccoli erbicidi;
- l'introduzione di specie acquatiche.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.

TITOLO V

Colture

Articolo 15.

Nell'ambito delle aree verdi di cui all'art. 1 sono individuati e delimitati in loco spazi verdi particolarmente curati destinati a colture e a verde ornamentale. In questi spazi è vietato l'accesso. Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.

TITOLO VI

Gioco

Articolo 16.

Il gioco dei bambini è consentito negli spazi verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.

A tal fine le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono predisposte.

Nelle aree attrezzate, destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative è vietato l'accesso ai cani.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 200.00.

TITOLO VII

Attività sportiva

Articolo 17.

Le attività sportive individuali e di gruppo si possono praticare negli spazi attrezzati e negli spazi calpestabili, a condizione che non creino incomodo alle persone.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 200.00.

TITOLO VIII

Spazi per cani

Articolo 18.

La circolazione dei cani negli spazi verdi di cui all'art.1 del presente regolamento è disciplinata dall'art. 14 del Regolamento di Polizia Municipale.

Con appositi segnali sono indicate le aree a verde in cui i cani, sotto la responsabilità del conduttore, possono essere lasciati liberi nonché le aree in cui non è fatto loro divieto di accesso.

All'interno degli spazi verdi è vietato introdurre i cani nei canali, corsi d'acqua, laghetti e zone umide.

Qualora venga ravvisato pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, i soggetti a cui è demandata l'attività di vigilanza relativa all'applicazione delle norme del presente Regolamento possono disporre l'immediato allontanamento del cane dallo spazio verde ovvero ordinare al conduttore del cane l'uso congiunto del guinzaglio e della museruola.

In tutti gli spazi verdi della città è vietato addestrare cani da caccia, difesa o da guardia così come previsto dalla vigente normativa.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 300.00.

TITOLO IX

Attività commerciali e di trattenimento

Articolo 19.

In generale, le attività commerciali e di trattenimento non devono recare intralcio alla normale fruibilità del parco o giardino.

Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni particolari:

a) manifestazioni e spettacoli

Le manifestazioni sportive, gli spettacoli e i trattenimenti di qualunque tipo potranno svolgersi esclusivamente con il preventivo consenso dei competenti organi comunali, negli spazi espressamente individuati e nel rispetto di ogni altra prescrizione eventualmente contenuta nell'atto di assenso, fatto comunque salvo il possesso di tutti i necessari titoli autorizzativi.

Il responsabile dell'organizzazione è tenuto ad operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, al fine di prevenire danni alle persone e/o all'ambiente, e, al termine dell'occupazione, dovrà provvedere al totale ripristino dell'area, assicurando anche un'accurata pulizia.

In caso di strutture ed impianti di particolare complessità, sarà richiesto il versamento di una cauzione, a garanzia di eventuali danni, il cui importo sarà determinato con le modalità stabilite dal regolamento comunale per l'applicazione del COSAP.

Salvo eventuale deroga, l'impiego di strumenti sonori e musicali è consentito fino alle ore 23.30.

b) attività di animazione (arte da strada)

Gli artisti da strada possono esibirsi all'interno dei parchi e giardini pubblici nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento comunale per la valorizzazione e la disciplina dell'arte di strada, anche per quanto concerne l'obbligo di preventivo nulla osta comunale, nei casi previsti.

In ogni caso, le esibizioni devono avvenire nell'ambito degli spazi pedonali e delle aree verdi calpestabili.

c) attrazioni dello spettacolo viaggiante

Per l'installazione, anche a carattere temporaneo, di attrazioni dello spettacolo viaggiante (giostre, trenini, ecc) si seguono le disposizioni della normativa specifica e del regolamento comunale in materia, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.

Quando tali attrazioni siano inserite nel programma di manifestazioni pubbliche, l'autorizzazione è rilasciata direttamente all'operatore indicato dall'organizzatore, purché in possesso dei necessari requisiti.

c) attività di vendita e di somministrazione

Fatte salve le eventuali convenzioni con soggetti privati, i chioschi ed altre installazioni a carattere permanente o comunque continuativo, da destinare all'esercizio di attività commerciali, di vendita o somministrazione, possono essere installati solo negli ambiti eventualmente individuati dalla specifica programmazione comunale, previa verifica della compatibilità tecnica ed ambientale; per l'assegnazione delle aree, si seguono i criteri previsti dai regolamenti comunali di settore.

Il Comune si riserva la facoltà di stabilire, per le attività di cui al comma precedente, orari di apertura coordinati con quelli di fruibilità del Parco.

Salvo eventuale deroga, legata ad eventi ed iniziative occasionali, è sempre vietata la somministrazione di bevande superalcoliche, ovvero di gradazione superiore ai 21°.

Di norma, all'interno dei parchi e giardini pubblici è vietato l'esercizio del commercio su area pubblica, in forma itinerante.

Le attività commerciali a carattere temporaneo possono essere autorizzate, in presenza dei necessari requisiti, solo nell'ambito di manifestazioni pubbliche, quando vi sia il consenso degli organizzatori, nonché nell'ambito di fiere, mercati e iniziative analoghe, istituite o autorizzate dal Comune.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 a € 300.00.

TITOLO X

Contributi volontari

Articolo 20.

L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione di cittadini, in forma singola e associata, per la realizzazione e la manutenzione degli spazi verdi di cui all'art. 1. La collaborazione dei

cittadini si esprime con l'apporto di lavoro diretto, con il conferimento di attrezzature e materiali, con la realizzazione di manufatti funzionali ad interventi manutentivi e con l'offerta di sostegno finanziario.

Articolo 21.

Il lavoro volontario è organizzato e controllato con le seguenti modalità:

- i piccoli interventi senza continuità nel tempo devono essere concordati con il Responsabile dell'area cui compete anche la verifica della corretta realizzazione dell'opera;
- gli interventi continuati nel tempo per la manutenzione del patrimonio verde esistente o dei manufatti devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e gli interessati
- le nuove realizzazioni e gli interventi strutturali di entità consistente devono costituire oggetto di convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il proponente volontario.

TITOLO XI Attività di vigilanza

Articolo 22.

L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale del Comune di Cremona, al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Cremona, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le rispettive competenze.

TITOLO XII Sanzioni

Articolo 23.

Per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni di cui al presente regolamento, si applicano i principi e le procedure previste dal capo I° sezioni I° e II° della Legge 24.11.1981 n° 689 nonché le norme previste dall'art. 7 bis del T.U. 18.08.2000 n° 267.

TITOLO XIII Norme specifiche per il Giardino Storico di P.zza Roma

Articolo 24.

Nel Giardino Storico di P.zza Roma è vietato calpestare le aree con presenza di fioriture tappezzanti.

Nelle medesime aree è altresì vietato l'accesso ai cani.

Per la violazione delle norme di cui al comma 1° è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 90.00.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 300.00.

Articolo 25.

Le attività consentite nel Giardino Storico di P.zza Roma, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti e tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun'area verde, sono:

- mobilità pedonale
- manifestazioni e intrattenimenti autorizzati
- gioco libero dei bambini nelle aree calpestabili

TITOLO XIV

Norme specifiche per il Parco Storico del Vecchio Passeggio

Articolo 26.

Il Parco Storico del Vecchio Passeggio è aperto secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi:

orario estivo (aprile – ottobre) dalle ore 7.30 alle ore 20.00

orario invernale (novembre – marzo) dalle ore 7.30 alle ore 17.00

Articolo 27.

Gli accessi al Parco Storico del Vecchio Passeggio sono subordinati agli indirizzi d'uso e di gestione definiti dall'Amministrazione Comunale.

Si accede al parco mediante: a) ingresso via Gioconda

b) ingressi v.le T. Trieste

c) ingressi via S. Antonio del Fuoco

d) ingresso via Versecchi

In particolare si stabilisce che:

è ammessa la transitabilità e la sosta all'interno del parco per i soli mezzi di soccorso

il traffico veicolare a servizio delle persone con impedite capacità motorie e quello necessario per il carico/scarico di merci inerenti le attività presenti nel parco è consentito esclusivamente dall'ingresso di via Gioconda

è consentito l'accesso veicolare da via Gioconda, ai soli autorizzati. Per accedere negli spazi consentiti ed a Casa Elisa Maria è presente un cancello: una volta utilizzato per l'accesso o l'uscita, dovrà essere sempre chiuso.

Articolo 28.

Nel Parco Storico del Vecchio Passeggio è vietato calpestare le aree con presenza di fioriture tappezzanti.

Nelle medesime aree è altresì vietato l'accesso ai cani.

Per la violazione delle norme di cui al comma 1° è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad € 90.00.

Per la violazione delle norme di cui al presente articolo è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 300.00.

Articolo 29.

Le attività consentite nel Parco Storico del Vecchio Passeggio, purché non eccedano, la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti e tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde, sono:

- mobilità pedonale
- attività scientifiche e didattiche straordinarie opportunamente segnalate
- gioco libero dei bambini nelle aree calpestabili.

TITOLO XV

Norme specifiche per il Parco Storico delle Ex Colonie Padane

Articolo 30.

Il Parco Storico delle Ex Colonie Padane è aperto secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi:

orario estivo (aprile – settembre) dalle ore 8.00 alle ore 22.00

orario invernale (ottobre – marzo) dalle ore 8.00 alle ore 20.00

fatte salve le attività presenti nell'ambito del parco.

Articolo 31.

L'accesso pedonale al Parco Storico delle Ex Colonie Padane è consentito dagli ingressi di via del Sale e via Lungo Po Europa.

Il traffico veicolare necessario per il carico/scarico a servizio delle attività presenti nel parco è consentito dall'ingresso di via Lungo Po Europa.

Articolo 32.

Le attività consentite nel Parco Storico ex Colonie Padane, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente naturale ed i manufatti e tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascun'area verde, sono:

- mobilità pedonale
- attività oggetto di concessione
- gioco libero dei bambini nelle aree calpestabili.

TITOLO XVI

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33.

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il precedente Regolamento relativo alla concessione degli spazi verdi.

Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 33/25466 del 03/05/2005 esecutivo in data 31/05/05, in vigore dal 01 giugno 2005

Estremi delle modifiche intervenute sul testo sino ad oggi:

Delibera	C.C. n.	49/36122	del	15/07/05	modif. artt. 24/28/29/32
Delibera	n.		del		
Delibera	n.		del		